



Città di Maniago

IL SINDACO

Reg. Ord. N. 6
Prot. 4380

OGGETTO: MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.

IL SINDACO

VISTI:

- L'art. n. 50 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare i commi nn. 5 e 6;
- Il D. Lgs. 23 febbraio 2020 n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e in particolare l'articolo n. 3;
- I Decreti del presidente del Consiglio dei Ministri:
 - 23 febbraio 2020, "Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
 - 25 febbraio 2020, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
 - 1° marzo 2020, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
 - 4 marzo 2020, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", applicabili sull'intero territorio nazionale;
 - 8 marzo 2020, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
 - 11 marzo 2020, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", applicabili sull'intero territorio nazionale;

CONSIDERATO che, come specificato nel decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, l'Organizzazione mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, "Ulteriori disposizioni attuative del D. Lgs. 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, sul territorio nazionale è vietata qualsiasi forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

DATO ATTO che il mercato cittadino del lunedì mattina, il "Mercato contadino" del sabato e il mercato dell'antiquariato di ogni 4° sabato del mese, sono tipici luoghi di concentrazione e ammassamento di



Città di Maniago

IL SINDACO

persone nelle vie e nelle piazze ove i mercati vengono svolti, in quanto la gente si reca nei mercati non solo per fare acquisti ma anche per ritrovarsi e socializzare;

CONSIDERATO che anche i cimiteri comunali possono essere luoghi di aggregazione in particolare per le persone anziane che, sulla base delle notizie ed indicazioni delle Autorità Sanitarie, sono tra i soggetti più vulnerabili;

CONSIDERATO inoltre che l'art. 1 del DPCM dell'8 marzo 2020 impone che l'apertura dei luoghi pubblici sia condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone e che le cerimonie funebri siano sospese e valutato che nei cimiteri cittadini, così come nei mercati, non è possibile predisporre le condizioni per evitare assembramenti tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale tra loro di almeno un metro;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 1, del DPCM dell'11 marzo 2020 impone come una delle misure urgenti di contenimento del contagio, la sospensione dei mercati sull'intero territorio nazionale;

RITENUTO di adottare con la massima urgenza tutti i provvedimenti indifferibili ed urgenti dettati dall'emergenza sanitaria denominata "Coronavirus", atti a salvaguardare la salute dei Cittadini del Comune di Maniago;

RITENUTO pertanto, dalla data odierna e fino al 3 aprile 2020 compreso di:

- 1) sospendere i seguenti mercati:
 - Mercato cittadino del lunedì;
 - Mercato Contadino del sabato;
 - Mercato dell'antiquariato del 4° sabato del mese;
- 2) Chiudere al pubblico tutti i cimiteri cittadini:
 - Capoluogo;
 - Maniagolibero;
 - Campagna;
 - Dandolo,

consentendo l'accesso per le operazioni di sepoltura alle ditte incaricate del pubblico servizio ed a non oltre quindici persone che accompagnano la salma, salvo casi eccezionali da valutarsi a cura dell'ufficio comunale competente (Servizi Demografici), previa motivata istanza;

RICHIAMATI:

- il vigente Regolamento per la disciplina del Commercio su Aree Pubbliche, Capo II art. 22, "Anticipazione, posticipazione o annullamento giornata di mercato. Calendario annuale del mercato";
- il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- i succitati Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri;

ORDINA

dalla data odierna e fino al 3 aprile 2020 compreso:

- 1) sospendere i seguenti mercati:
 - Mercato cittadino del lunedì;
 - Mercato Contadino del sabato;
 - Mercato dell'antiquariato del 4° sabato del mese;



Città di Maniago

IL SINDACO

2) Chiudere al pubblico tutti i cimiteri cittadini:

- Capoluogo;
- Maniagolibero;
- Campagna;
- Dandolo,

consentendo l'accesso per le operazioni di sepoltura alle ditte incaricate del pubblico servizio ed a non oltre quindici persone che accompagnano la salma, salvo casi eccezionali da valutarsi a cura dell'ufficio comunale competente (Servizi Demografici), previa motivata istanza;

AVVERTE

che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si procederà alla denuncia all'autorità competente per l'accertamento della responsabilità, ai sensi dell'art. 650 c.p.;

DISPONE

l'obbligo di far rispettare la presente ordinanza agli Agenti della Forza Pubblica e a chiunque spetti farla osservare.

La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Maniago, e trasmessa agli Uffici ed Autorità preposti per gli adempimenti di competenza.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni oppure, in via alternativa, al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

Maniago, 12 marzo 2020

IL SINDACO
Andrea CARLI

